

## REGOLAMENTO (CEE) N. 887/89 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1989

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2178/88<sup>(3)</sup>, stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che, con lettera 29 ottobre 1988, la commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, istituita dalla convenzione del Mar Baltico, ha comunicato alle parti contraenti alcune raccomandazioni, adottate durante la sua quattordicesima sessione, per la modifica di tali misure tecniche;

considerando che la convenzione suddetta stabilisce che la Comunità è tenuta a mettere in atto tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico e dei Belt, fatta salva la procedura di opposizione prevista dall'articolo XI della convenzione stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. È vietato tenere a bordo pesci delle specie in appresso elencate, catturati nelle zone geografiche e nei periodi seguenti:

Specie	Zone geografiche	Periodo vietato
Passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus</i> )	Sottodivisione 26	1° febbraio — 30 aprile
Passera pianuzza	Sottodivisioni 28 e 29 a sud di 59° 30' di latitudine nord	1° febbraio — 30 aprile
Passera pianuzza	Sottodivisione 32	1° febbraio — 30 giugno
Passera pianuzza femmina	Sottodivisione 22, tranne la zona geografica indicata nell'allegato II	1° febbraio — 30 aprile
Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Sottodivisione 26	1° febbraio — 30 aprile
Passera di mare	Sottodivisioni 27, 28 e 29 a sud di 59° 30' di latitudine nord	1° febbraio — 30 aprile
Passera di mare femmina	Sottodivisione 22, tranne la zona geografica indicata nell'allegato II e sottodivisioni 24 e 25	1° febbraio — 30 aprile
Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> )	Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26	1° giugno — 31 luglio
Rombo liscio ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )	Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26	1° giugno — 31 luglio

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 7.

- 2) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente :
- « 3. È vietato utilizzare reti ad imbrocco con maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per le zone geografiche, le specie o i gruppi di specie di cui trattasi. »
- 3) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente, a decorrere dal 1° gennaio 1990 :
- « 1. Quando si procede all'ispezione delle reti, si deve utilizzare un misuratore piatto, di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile. Il misuratore deve essere costituito da una serie di bordi paralleli collegati da bordi intermedi convergenti secondo un restringimento di 1 cm in 8 cm su ciascun lato oppure da bordi convergenti aventi lo stesso restringimento summenzionato. Sulla faccia del misuratore è impressa la larghezza in millimetri sia nell'eventuale sezione a bordi paralleli sia nella sezione a bordi convergenti. In quest'ultimo caso, la larghezza è impressa ad ogni millimetro di distanza ed è indicata a intervalli regolari. I segni impressi non devono giungere ai bordi del misuratore, che devono essere lisci ed avere un arrotondamento nominale di 0,5 millimetri. »
- 4) Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente :

« Specie »	Zona geografica	Tipo di rete	Dimensione minima-delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore
Merluzzo ( <i>Gadus morhua</i> )	Sottodivisioni da 22 a 32	Reti ad imbrocco	dal 1° gennaio 1990 : 105 mm »

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. CHAVES GONZALEZ